

REGOLAMENTO (CEE) N. 2802/87 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 1987
che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda ad disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dei regolamenti nn. 54/65/CEE⁽⁵⁾, 183/66/CEE⁽⁶⁾, 765/67/CEE⁽⁷⁾, (CEE) n. 59/70⁽⁸⁾ e (CEE) n. 2164/72⁽⁹⁾, i prelievi all'importazione di uova

in guscio di volatili da cortile originarie e in provenienza da Polonia, Repubblica del Sudafrica, Australia, Romania o Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare per quanto concerne i prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento n. 163/67/CEE;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.

⁽⁶⁾ GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.

⁽⁷⁾ GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24/67.

⁽⁸⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1970, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

ALLEGATO

Importi supplementari per determinati prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2771/75

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altri- menti conservati, zuccherati o non : A. Uova in guscio, fresche o conservate : I. Uova di volatili da cortile : a) Uova da cova (a) : 2. altre	ECU/100 unità	origine : Svezia
		4,50	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.